REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

A PROFESSIONISTI/E ESTERNI/E

Approvato dal CDA del 9.07.2025

Sede legale Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma

Sede Amministrativa e operativa, Via Zago 2, 40128 Bologna tel. +39051 6316700

C.F. 03991350376 – P.IVA 04527551008

Articolo 1 3
(Finalità ed ambito di applicazione) 3
Articolo 2 3
(Presupposti degli atti di incarico) 3
Articolo 3 4
(Individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi) 4
Articolo 4 5
(Procedimento) 5
Articolo 5 5
(Procedura comparativa) 5
Articolo 6 6
(Albo dei/delle professionisti/e) 6
Articolo 7 7
(Affidamento dell'incarico e relativa disciplina) 7
Articolo 8 8
(Durata del contratto e determinazione del compenso) 8
Articolo 9 8
(Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico) 8
Articolo 10 8
(Incarichi in via diretta) 8
Articolo 11 9
(Esclusioni) 9
Articolo 12 9
(Pubblicità) 9
Articolo 13 9
(Modifiche al Regolamento) 9
Articolo 14 10
(Entrata in vigore) 10

Articolo 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Per il conseguimento degli scopi statutari, degli obiettivi, e dei progetti istituzionali, Ecocerved può avvalersi di soggetti esterni alla Società (consulenti ed esperti), mediante conferimento di incarichi individuali a persone fisiche nelle forme del lavoro autonomo, per mezzo di contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi professionali, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire ex art. 19, comma 2 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 i principi di:
 - Trasparenza e pubblicità;
 - imparzialità e concorrenza;
 - buon andamento ed economicità.
2. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento:
 a) gli incarichi professionali a persone fisiche che esercitano attività professionale per la quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'Albo;
 b) gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in albi per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiari il possesso di Partita Iva;
 c) gli incarichi di lavoro autonomo occasionale di natura intellettuale conferiti a persone fisiche;
3. Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli affidamenti di incarichi relativi agli appalti di servizi ricadenti nel campo applicativo del D.lgs. 36/2023, in cui in particolare la prestazione viene resa da soggetti con una organizzazione imprenditoriale e, di conseguenza, in cui non assume rilevanza la personalità della prestazione.
4. Alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs. 33/2013, gli affidamenti degli incarichi di consulenza o collaborazione (cfr. artt. 15 e 15-bis D.lgs. n. 33 del 2013) sono oggetto di pubblicazione e trasparenza e sono soggetti alla disciplina relativa ai presupposti e procedure *ex* art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, estendibile, quantomeno nei principi, anche alle società controllate.
5. L'adozione degli atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi, comprese le determine e gli avvisi, spetta al Direttore Generale e/o ai Dirigenti muniti di poteri, in base a quanto risultante dagli atti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

(Presupposti degli atti di incarico)

1. l presupposti per il conferimento degli incarichi, ai sensi del presente Regolamento, sono i seguenti:
 a) natura temporanea dell'incarico da conferire;
 b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati della Società, nonché risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionalità della Società stessa;

c) Ecocerved S.c.a.r.l. deve avere preliminarmente accertato – con le modalità di cui al successivo art. 3 - l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e la conseguente necessità, adeguatamente motivata, di acquisire prestazioni esterne, con riferimento esemplificativo e non esaustivo alle seguenti ipotesi:
 - carenza od insufficienza dell'organico che non consenta di garantire il tempestivo ed efficace adempimento delle funzioni della Società;
 - esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materie ad elevato grado di complessità e specializzazione;
 - sussistenza di un conflitto d'interessi, attuale o potenziale, in capo ai/alle professionisti/e interni/e;
 - altre situazioni oggettive e comprovate che, rendano necessario il ricorso a incarichi professionali esterni;

d) la prestazione deve essere altamente qualificata;

e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico da conferire.

Articolo 3

(Individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi)

1. Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico, l'ufficio direttamente interessato alle prestazioni da affidare dovrà procedere con le seguenti modalità:
 a) individuazione dello specifico fabbisogno della Società, con determinazione della professionalità richiesta;
 b) puntuale azione ricognitiva circa l'assenza di professionalità quali/quantitative interne. Allo scopo dovrà essere eseguita una attenta analisi di tipo qualitativo e quantitativo delle risorse umane e delle figure professionali esistenti, tenendo anche conto della possibilità di un più razionale utilizzo, a tal fine, di tali risorse;
 c) indicazione della motivazione, congrua ed adeguata, che implica il ricorso all'affidamento dell'incarico all'esterno. Dovrà risultare l'inesistenza o l'insufficienza, all'interno della Società, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità e/o inopportunità di utilizzare le risorse umane disponibili e più in generale la sussistenza dei diversi presupposti richiesti a seconda dei casi dal precedente art. 2.
2. Una volta compiute positivamente le suddette verifiche l'ufficio interessato trasmette la richiesta di prestazione professionale esterna, con le risultanze degli accertamenti eseguiti, al Direttore Generale o ai Dirigenti muniti di poteri (in base all'ambito di competenza e ai limiti delle soglie economiche risultanti dagli atti del Consiglio di Amministrazione), perché accerti in via definitiva l'impossibilità di fare fronte alla richiesta con personale in servizio presso la Società.
3. L'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere oggetto di previo accertamento, ed evidenziate nella delibera di attribuzione dell'incarico ovvero di avvio della procedura di selezione.
4. La Società ha altresì l'obbligo di verificare ed attestare la compatibilità della spesa con le previsioni di competenza dell'anno di riferimento.

Articolo 4

(Procedimento)

1. Il Direttore Generale/Dirigente (in base all'ambito di competenza e ai limiti delle soglie economiche risultanti dagli atti del Consiglio di Amministrazione) determina con proprio atto:

 a) l'oggetto, la durata ed il luogo di esecuzione della prestazione;

 b) i requisiti tecnici, culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

 c) i criteri che si intendono utilizzare per la scelta dell'incaricato/a;

 d) il compenso stabilito.

2. Con il medesimo atto viene approvato un avviso contenente gli elementi di cui al precedente comma 1, che sarà pubblicato per almeno 15 giorni, salvo motivate ragioni di urgenza nella sezione "Lavora con noi" del sito www.ecocerved.it.

3. Qualora la prestazione da affidare al/alla professionista abbia un valore superiore a €50.000, la procedura comparativa potrà attivarsi a seguito di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

(Procedura comparativa)

1. Sono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura comparativa:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, nei confronti di Ecocerved;

c) l'insussistenza dei divieti previsti dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e non ricadere nelle situazioni previste dal D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la PA e gli enti di diritto privato in controllo pubblico;

d) non essere collocato/a in quiescenza e pertanto non ricadere nel divieto previsto dall'art. 5 comma 9 del d.l. 95/2012;

e) il non aver riportato condanne penali definitive e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

f) il possesso del requisito della comprovata esperienza nel campo o nelle prestazioni lavorative richieste, ad esempio attraverso la particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d'opera o attività che debbono essere svolte da professionisti/e iscritti/e in ordini o albi, da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o da soggetti che svolgono attività altamente qualificate o che comunque svolgono le prestazioni lavorative richieste, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

g) il possesso in genere dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. Le modalità di espletamento della procedura comparativa sono scelte dalla Società tra le seguenti:

 a) avviso di selezione per titoli ed esperienze richieste;

 b) avviso di selezione per titoli ed esperienze richieste ed esami.

3. Nel medesimo avviso è individuato: l'oggetto, il compenso e la durata della prestazione richiesta; la tipologia contrattuale e rispettivo corrispettivo; titoli ed esperienze richieste; un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri predeterminati, certi e trasparenti, attraverso i quali avviene la comparazione.
4. Ecocerved rende noti gli avvisi di selezione attraverso annunci pubblicati sul proprio sito istituzionale www.ecocerved.it.
5. In data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, sarà nominata la Commissione giudicatrice, saranno specificati i termini e le modalità di svolgimento della selezione (esclusivamente su titoli/esperienze richieste o su titoli/esperienze richieste ed esami) e quant'altro ritenuto utile e opportuno.
6. La Commissione procede alla valutazione dei curricula presentati tenendo conto, in particolare:
 a) della qualificazione professionale;
 b) delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 c) degli ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività richiesta per l'incarico.
7. La Società renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al/alla candidato/a vincitore/trice della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul suo sito web della Società.

Articolo 6
(Albo dei/delle professionisti/e)

1. E' facoltà della Società predisporre l'Albo dei/delle professionisti/e, dal quale attingere per gli affidamenti da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento, secondo un criterio di rotazione.
2. L 'Albo è suddiviso per tipologie di incarico.
3. La formazione dell'Albo dei/delle professionisti/e avviene previa adeguata pubblicità da effettuarsi mediante pubblicazione di avvisi sul profilo della Società. L'avviso, oltre ad indicare le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo, deve contenere informazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte della Società, eventualmente rimandando al presente Regolamento.
4. All'avviso deve essere allegato un modello di domanda predisposto dalla Società, in conformità alle norme in materia di documentazione amministrativa mediante il quale possano essere comprovati:
 a) I titoli conseguiti e la propria qualificazione lavorativa/professionale;
 b) l'esperienza maturata nell'ambito della propria professionalità;
 c) il *curriculum* di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni.
5. L 'Albo dei/delle professionisti/e ove istituito, è retto da un apposito regolamento, il quale prescrive le modalità di accesso e permanenza degli operatori e ne detta i criteri di funzionamento, aggiornamento, selezione e cancellazione, conformemente ai principi stabiliti dalla legge.

6. L ’Albo resta sempre aperto all’iscrizione dei/delle professionisti/e dotati/e dei requisiti richiesti dalla Società ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno biennale. Nel caso di esigenze sopravvenute che non possono essere soddisfatte attraverso l’opera degli iscritti all’Albo la Società emana uno specifico avviso pubblicato sul proprio sito Web.
7. La Società può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal/dalla professionista/a richiedente l’iscrizione all’Albo.
8. L’iscrizione a tale Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi oggetto del presente Regolamento.

Articolo 7
(Affidamento dell’incarico e relativa disciplina)

1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante un atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. L’incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente Regolamento. Ecocerved in ogni momento potrà verificare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura competitiva. In caso di mancanza o perdita dei requisiti, Ecocerved avrà la facoltà di considerare risolto il contratto con il soggetto incaricato.
3. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene, in via esemplificativa, i seguenti elementi:
 a) le generalità del/della contraente;
 b) la precisazione della natura della prestazione;
 c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;
 d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 e) l'oggetto della prestazione;
 f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 g) l’ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese;
 h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 j) clausole relative al divieto di pantouflage, al divieto previsto dall’art. 5 comma 9 del d.l. 95/2012 (affidamento di incarichi in caso di trattamento di quiescenza, dichiarazione in merito all’ assenza di conflitti di interessi, alla presa visione e accettazione del Codice Etico della Società, del Modello Organizzativo 231 nonchè del Piano triennale per la prevenzione della corruzione);
 k) il foro competente in caso di controversie;
 l) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato ai sensi del GDPR e del D.Lgs 196/2003 e ss. mm.ii..

Articolo 8

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Premesso che tali incarichi hanno natura strettamente temporanea, la durata dell'incarico, salvo proroga motivata, è stabilita nel relativo disciplinare tenuto conto del fabbisogno individuato.
2. La Società può prorogare - ove ravvisi un motivato interesse - la durata del contratto solo in casi particolari, quali, ad esempio, l'esigenza di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
3. Il compenso per lo svolgimento degli incarichi è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità della medesima, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dalla Società.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione – prevista nel contratto - in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
5. Relativamente al compenso, la Società può operare una ricognizione presso Associazioni di categoria, Ordini professionali, altre Amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Articolo 9

(Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico)

1. L'interessato/a deve prestare l'incarico in conformità a quanto esplicitato nel contratto. Qualora ciò non avvenga o i risultati siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale/Dirigente può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito non superiore a 90 giorni oppure, previa contestazione del ritardo o della non conformità, provvedere alla risoluzione del rapporto per inadempimento.
2. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale/Dirigente può richiedere all'incaricato/a di integrare i risultati, entro un termine stabilito oppure, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
3. La Società verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente già previsti e autorizzati.

Articolo 10

(Incarichi in via diretta)

1. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, possono essere conferiti incarichi in via diretta, ovvero senza esperimento della procedura comparativa, nei seguenti casi:
 a) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative adottate ai sensi dei precedenti articoli, a patto che non siano modificate le condizioni contenute nell'avviso di affidamento;
 b) quando, per la peculiare natura dell'incarico, per l'oggetto della prestazione ovvero per le conoscenze, abilità e qualificazioni richieste, la scelta del/della professionista o prestatore/trice d'opera debba necessariamente essere basata su un rapporto fiduciario;

c) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, consultiva, artistica, artigianale, culturale o scientifica tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato/a;

d) per attività complementari ad un incarico principale già affidato;

e) in casi di particolare e comprovata urgenza, per esigenze imprevedibili che non rendano possibile il previo esperimento delle procedure comparative.

Articolo 11

(Esclusioni)

1. Il presente regolamento non si applica:

a) agli incarichi relativi ai/alle componenti degli organismi di controllo interni;

b) alle nomine dei/delle componenti delle commissioni interne di gara o gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento degli scopi statutari;

c) alle collaborazioni coordinate di cui al D.Lgs. 81/2015;

d) agli affidamenti di attività disciplinati dal D.lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici.

Articolo 12

(Pubblicità)

1. Ecocerved provvede a dare pubblicità entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) sul proprio sito web, degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento (ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali), indicando espressamente:

a) gli estremi di conferimento dell'incarico;

b) l'oggetto dell'attività prestata;

c) la ragione dell'affidamento;

d) la durata della collaborazione;

e) il curriculum vitae del soggetto incaricato;

f) i compensi relativi all'incarico;

g) il tipo di procedura seguita per l'affidamento;

h) il numero di partecipanti alla selezione.

La pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso.

Articolo 13

(Modifiche al Regolamento)

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto della Società.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione di Ecocerved Scarl ed è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet www.ecocerved.it.